



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Ineos Manufacturing Italia S.p.A.
Stabilimento di Rosignano Marittimo (LI)
ineos@pcert.postecert.it

e p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno
prot.procura.livorno@giustiziacert.it

ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Toscana
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

**OGGETTO: Ineos Manufacturing Italia S.p.A. - impianto chimico di Rosignano
Marittimo (LI). Diffida per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 69379 del 30/11/2016.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 69379 del 30/11/2016, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: nota ISPRA prot. 69379 del 30/11/2016 (acquisita con prot. DVA n. 29088 del 30/11/2016)

ID Utente: 6704
ID Documento: DVA-D3-AIA-6704_2016-0071
Data stesura: 01/12/2016

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 02/12/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 02/12/2016



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DVA – Div IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia Procura della Repubblica
Via Falcone e Borsellino, 1 - 57023 Livorno
prot.procura.livorno@giustiziacerit.it

ARPAT - Settore Rischio Industriale -AVC
Via Ponte delle Mosse, 211 - 50144 - FI
ARPAT - Dipartimento di Livorno
Via Marradi, 114 – 57126 LIVORNO
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000896 del 30 novembre 2010–
INEOS Manufacturing Italia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI)

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs
152/2006 e s.m.i in data 17-19 ottobre 2016. Accertamento violazioni e
proposta di diffida

Nelle giornate del 17 e 19 ottobre u.s., secondo quanto disposto nella programmazione 2016 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata da ARPAT la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione INEOS Manufacturing Italia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate a cura di ARPAT attività di campionamento ed analisi.

In particolare nel corso delle verifiche e nei sopralluoghi è emerso quanto segue.

- 1) Relativamente ai depositi temporanei dei rifiuti:
 - a) i cassoni scarrabili utilizzati per per lo stoccaggio dei fanghi di filtropressatura dell'Impianto Degremont, CER 070112, ubicati in area 4 come da planimetria delle aree di deposito R33000/565 ed. 14, sono risultati privi di copertura a protezione degli agenti atmosferici e di cartellonistica indicante CER, stato fisico e caratteristiche di pericolosità; inoltre tale area è risultata priva di numero identificativo relativo alla planimetria;
 - b) nel deposito temporaneo relativo ai rifiuti da costruzione e demolizione, area 2 come da planimetria delle aree di deposito R33000/565 ed. 14, i rifiuti inerti presenti, risultavano stoccati in corrispondenza delle rispettive baie dedicate, ma in parte fuoriscivano all'esterno delle baie, invadendo la parte di suolo non pavimentato. Le baie sono inoltre risultate prive di coperture a protezione degli agenti atmosferici. Si precisa che tali rifiuti sono inerti (mattonelle, intonaci ecc.), sono classificati quindi come non pericolosi e su terreno compattato e pertanto si ritiene ragionevolmente non abbiano recato inquinamento del suolo;
 - c) i big bags che contenevano il rifiuto non pericoloso CER 070213 rifiuti plastici, risultavano stoccati al di fuori della apposita tettoia dedicata, identificata come da planimetria delle aree di



- deposito R33000/565 ed. 14, con la voce skimmer; tuttavia risultavano comunque ubicati su area pavimentata e con il convogliamento delle acque di pioggia nell'apposito pozzetto di raccolta.
- 2) Relativamente alla gestione materie prime, il Gruppo ispettivo ha preso visione dell'area destinata allo stoccaggio dei contenitori plastici di capacità di 1 m³ contenenti additivi liquidi per il trattamento delle acque rilevando che alcuni di essi non erano dotati di sistema di contenimento delle eventuali perdite. Alcuni dei suddetti contenitori plastici vuoti, ubicati nella medesima area, risultavano non identificati come destinati al riutilizzo.
 - 3) Relativamente alle metodiche di analisi per i parametri indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il metodo di prova utilizzato dal Laboratorio Ecol Studio per la determinazione del parametro Alluminio (Al), in riferimento allo scarico denominato SF1 (Rapporto di prova n 16LA17796 del 2016) è risultato non corrispondente a quanto indicato nell'allegato G comunicazione ISPRA "definizione di modalità per l'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo, seconda emanazione" del 01 giugno 2011 ed inoltre non vi era evidenza della valutazione dell'equivalenza del metodo adottato.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in due originali, in contestuale con il Gestore e ARPAT che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione.

Ad esito delle suddette attività, ISPRA, d'intesa con ARPAT, ha accertato con la presente la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto delle prescrizioni relative ai depositi temporanei dei rifiuti di cui al par. 8.4 punti 25 e 26 pag. 71 del Parere istruttorio conclusivo;
- 2) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei contenitori contenenti additivi di cui al par. 8.1 punto 3 pag. 64 del Parere istruttorio conclusivo;
- 3) mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo di metodi di riferimento in relazione al monitoraggio degli scarichi idrici.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 7 giorni dalla ricezione della diffida, provveda ad assicurare il rispetto di quanto definito nel decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000896 del 31/11/2010 rilasciato del MATTM e nel Parere Istruttorio Conclusivo e in particolare l'attuazione di quanto di seguito specificato.

- 1) Per il deposito rifiuti:
 - a) per lo stoccaggio dei fanghi di filtropressatura dell'Impianto Degremont, CER 070112, ubicati in area 4 (planimetria delle aree di deposito R33000/565 ed. 14), utilizzare dei cassoni scarrabili muniti di copertura a protezione degli agenti atmosferici e di cartellonistica indicante CER, stato fisico e caratteristiche di pericolosità, come indicato al capitolo 8.4 punti 25) e 26) del Parere Istruttorio Conclusivo;
 - b) riposizionare i rifiuti inerti da costruzione e demolizione presenti in area 2 (planimetria delle aree di deposito R33000/565 ed. 14), all'interno delle rispettive baie dedicate, evitando che gli stessi rifiuti fuoriescano nella parte di suolo non pavimentata; per le suddette baie dovranno essere ripristinate idonee coperture a protezione degli agenti atmosferici, come indicato al capitolo 8.4 punto 26) del Parere Istruttorio Conclusivo;
 - c) riposizionare i big bags utilizzati per contenere il CER 070213 al di sotto della apposita tettoia dedicata, identificata con la voce skimmer (come da planimetria delle aree di deposito R33000/565 ed. 14).



- 2) Per lo stoccaggio materie prime: allocare correttamente i recipienti nelle aree ad essi destinate a seconda del loro impiego (recipienti pieni, vuoti destinati al riutilizzo e vuoti destinati allo smaltimento) e dotare i contenitori plastici di sistema di contenimento delle perdite.
- 3) Per le metodiche analitiche: assicurare l'utilizzo di un metodo corrispondente a quanto indicato nell'allegato G comunicazione ISPRA "definizione di modalità per l'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo, seconda emanazione" del 01 giugno 2011, per la determinazione del parametro Alluminio (Al).

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui al punto 1) non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione dei documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPAT.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del DLgs.152/06, come modificato dal Dlgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPAT, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per le inosservanze delle prescrizioni AIA elencate ai sopracitati punti 2 e 3.

Relativamente alle rimanenti inosservanze, di cui al sopra citato punto 1, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3, lettera b del medesimo articolo 29-*quattordices*, e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che gli Ufficiali di P.G. di ARPAT inoltreranno comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Livorno, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale. Risultando altresì non ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali sarà possibile l'avvio della procedura estintiva dei reati ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti, Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi.

La presente nota informativa è inviata in copia, per continuità di informazione, anche alla Procura della Repubblica di Livorno.

Distinti saluti

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma digitale